













Informativa alla Clientela per la sospensione dei finanziamenti rateali

Interventi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 11 giugno e 12 agosto 2019 che hanno colpito il territorio del Comune di Formazza, in Provincia di Verbano-Cusio-Ossola.

Oggetto: Sospensione rate finanziamenti in seguito agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 11 giugno e 12 agosto 2019 che hanno colpito il territorio del Comune di Formazza, in Provincia di Verbano-Cusio-Ossola. (Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2019).

1. OGGETTO

Con la presente si informa che, per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici hanno diritto di chiedere, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della solo quota capitale.

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate, od in alternativa del pagamento delle sole quote capitale, deve essere accompagnata dalla autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

2. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI FINANZIAMENTI RATEALI

I mutuatari hanno diritto di richiedere alla Banca la sospensione delle rate dei mutui fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza", optando tra:

- sospensione della sola quota capitale: in questa ipotesi la rata, rappresentata dalla sola quota interessi, viene rimborsata alle scadenze originarie stabilite nel contratto di mutuo. Il rimborso della quota capitale riprenderà al termine del periodo di sospensione, con conseguente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione;
- 2. **sospensione totale della rata:** gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi) a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici che si aggiungeranno alle rate contrattuali in scadenza e con pari periodicità. La sospensione comporterà un allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.

La sospensione **non comporta**:

- l'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di finanziamento.















3. MODALITÀ DI RICHIESTA DELLA SOSPENSIONE E TEMPI DI ACCOGLIMENTO

I soggetti titolari di mutui dettagli al punto 1 "Oggetto" possono chiedere al proprio sportello bancario di riferimento la sospensione dal pagamento delle rate.

A tal fine deve essere:

- compilato in ogni parte il modulo di richiesta
- sottoscritto il modulo di richiesta da parte dell'intestatario e di eventuale garante (coobbligato/fideiussore)
- allegata autocertificazione, da parte dell'intestatario, del danno subito